CONVENZIONE FINALIZZATA AD ATTIVITÀ DI COOPERAZIONE	
PER LA FORMAZIONE E LA SELEZIONE DEGLI STUDENTI CHE	
PARTECIPANO ALLE OLIMPIADI	
TRA	
IL DIPARTIMENTO DI INFORMATICA DELL'UNIVERSITA'	
DEGLI STUDI DI TORINO (di seguito chiamato	
DIPARTIMENTO), con sede legale in Torino, v, Verdi	
8, 10124 e operativa in C.so Svizzera 185, 10149,	
C.F.: 80088230018, PEC: dipinfo@pec.unito.it,	
rappresentato dal Direttore Prof. Guido Boella, nato	
a Volterra (PI) il 04 agosto 1969, autorizzato alla	
stipula della presente convenzione con Decreto	
d'Urgenza firmato dal Direttore di Dipartimento di	
Informatica il 30/11/2020, domiciliato per la carica	
presso la sede del medesimo;	
E	
IL COMITATO NAZIONALE DELLE OLIMPIADI DI	
INFORMATICA, con sede a Roma presso il Ministero	
dell'Istruzione - Dipartimento per il sistema	
educativo di istruzione e formazione - Direzione	
generale per gli ordinamenti scolastici e la	
valutazione del sistema nazionale di istruzione,	
info@olimpiadi-informatica.it con sede legale in	
Viale Trastevere 76 (d'ora in poi denominato	
"Comitato"), rappresentato dal prof. Luigi Laura	
	_

collaborazione al fine di offrire agli studenti	
delle scuole secondarie del Piemonte che partecipano	
alle Olimpiadi seminari e corsi di formazione per	
prepararli alla selezione territoriale e nazionale.	
SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE	
Art. 1 - Premesse	
Le premesse (e gli eventuali allegati) alla presente	
convenzione costituiscono parte integrante e	
sostanziale della stessa.	
Art. 2 - Oggetto	
Il Dipartimento e il Comitato in riferimento a	
quanto esplicitato nelle premesse, che costituiscono	
parte integrante della presente convenzione,	
convengono di stabilire un rapporto di	
collaborazione scientifica e didattica con la	
finalità di offrire agli studenti delle scuole	
secondarie del Piemonte che partecipano alle	
Olimpiadi seminari e corsi di formazione per	
prepararli alla selezione territoriale e nazionale.	
Art. 3 - Impegni del Dipartimento	
Il Dipartimento si impegna a organizzare e	
realizzare percorsi di formazione rivolti agli	
studenti delle scuole secondarie del Piemonte	
ammessi a partecipare alla fase di selezione	
territoriale e nazionale delle Olimpiadi Italiane di	

Informatica.	
Art. 4 - Impegni dell'ENTE	
 Il Comitato, attraverso la sua struttura si impegna	
a:	
• fornire l'indirizzario delle scuole secondarie	
superiori del Piemonte;	
 • fornire i nominativi dei docenti referenti	
delle scuole secondarie superiori del Piemonte	
che partecipano alle fasi di selezione delle	
Olimpiadi Italiane di Informatica;	
• fornire i nominativi degli studenti delle	
scuole superiori del Piemonte ammessi alle fasi	
territoriali e nazionali delle Olimpiadi	
Italiane di Informatica (previa informativa	
rilasciata agli interessati sul trattamento dei	
 dati).	
 Art. 5 - Strutture, attrezzature e risorse messe a	
disposizione	
Per le attività oggetto della presente convenzione	
il Dipartimento metterà a disposizione locali e	
attrezzature.	
Le Parti, si impegnano a consentire che i soggetti	
coinvolti possano partecipare alla realizzazione	
delle attività in maniera congiunta; questo	
nell'osservanza delle normative e dei rispettivi	

regolamenti interni.	
I referenti degli Enti potranno concordare periodici	
incontri per una verifica dei risultati della	
Convenzione e per un'attività di coordinamento delle	
iniziative da realizzare	
Art. 6 - Responsabili della convenzione	
Il Dipartimento indica quale proprio Responsabile	
scientifico della collaborazione il Prof. Giorgio	
Audrito; il Comitato indica il Presidente pro-	
tempore del Comitato Dott. Luigi Laura.	
La sostituzione di uno dei Responsabili della	
convenzione, così come individuati dal presente	
articolo, è risolutivamente condizionata	
all'accettazione della controparte alla quale dovrà	
pertanto essere comunicata con congruo preavviso.	
Modifiche al tutto potranno essere introdotte nel	
corso della convenzione, previo accordo tra i	
responsabili scientifici.	
Art. 7 - Durata della convenzione	
La presente convenzione ha durata <b>triennale</b> e	
decorre dalla data di sottoscrizione. Alla scadenza	
la convenzione potrà essere rinnovata con atto	
scritto approvato dagli organi competenti delle	
parti.	

Art. 8 - Oneri	
Tutte le attività svolte dal Dipartimento e dal	
 Comitato devono intendersi a titolo gratuito e senza	
 oneri per la controparte. Nell'eventualità che il	
Comitato intenda affidare al Dipartimento attività	
 di formazione a titolo oneroso, l'incarico verrà	
formalizzato con apposito contratto tra Dipartimento	
e Comitato	
Art. 9 - Riservatezza	
Le Parti si impegnano, tramite apposite procedure, a	
non divulgare all'esterno dati, notizie,	
informazioni di carattere riservato eventualmente	
acquisite a seguito e in relazione alle attività	
oggetto della presente Convenzione.	
Art. 10 - Copertura assicurativa e tutela della	
salute e sicurezza sul luogo di lavoro	
Gli studenti che accederanno ai locali del	
Dipartimento durante i normali orari scolastici	
saranno tutelati assicurativamente dai loro Istituti	
Scolastici.	
Il Dipartimento garantirà idonea copertura	
assicurativa nei confronti del proprio personale	
che, in virtù della presente convenzione, venga	
chiamato a frequentare le strutture dell'altra	
chiamato a frequentare le strutture dell'altra parte.	

Il personale medesimo è tenuto ad uniformarsi ai	
regolamenti disciplinari e di sicurezza in vigore	
nelle strutture in cui si trova ad operare.	
Le Parti e per esse i Responsabili Scientifici hanno	
l'obbligo di assicurare il rispetto delle norme	
vigenti in materia di salute e sicurezza del lavoro	
previsti dal D.Lgs. n. 81/2008 e s.m.i. e dai	
conseguenti Regolamenti applicativi.	
Le Parti sono tenute, per quanto di competenza, a	
rispettare quanto previsto dalla normativa vigente	
in tema di salute e sicurezza sul luogo di lavoro.	
Considerata l'emergenza sanitaria in atto, dovuta al	
virus covid-19, le attività dovranno essere	
preventivamente autorizzate dai rispettivi Datori di	
Lavoro (o loro delegati) e dovranno essere	
effettuate nel pieno rispetto di quanto previsto dai	
Protocolli per la prevenzione e sicurezza del	
personale dipendente Protocollo di regolamentazione	
delle misure per il contrasto e il contenimento	
della diffusione del virus Covid-19 in Ateneo	
dell'Università di Torino.	
Art. 11 - Uso dei segni distintivi	
Le Parti manterranno l'esclusiva titolarità dei	
Loghi e dei segni distintivi eventualmente	
 utilizzati in esecuzione della presente Convenzione,	

di cui siano rispettivamente proprietari o	
licenziatari, senza che l'eventuale autorizzazione	
all'utilizzo di detti loghi/segni distintivi possa	
in alcun modo essere inteso come licenza di marchio	
o possa far insorgere alcun diritto sul logo e segni	
distintivi medesimi.	
Art. 12 - Facoltà di recesso	
Le Parti hanno la facoltà di recedere	
unilateralmente dalla presente convenzione, ovvero	
di recedere consensualmente. Il recesso dovrà essere	
esercitato, con un preavviso di almeno 60 giorni,	
mediante comunicazione scritta da far pervenire	
tramite raccomandata con ricevuta di ritorno al	
Direttore del Dipartimento e al Rappresentante	
legale del Comitato presso le loro rispettive Sedi o	
tramite PEC.	
Il suddetto recesso non potrà avere effetto che per	
l'avvenire non potendo incidere sulla parte di	
convenzione già eseguita.	
Art. 13 - Trattamento dei dati personali	
Le basi giuridiche del trattamento dati sono il	
Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del	
Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), il	
Decreto di Adeguamento - D.Lgs. n.101/2018 e il	
Codice Privacy D.Lgs. n. 196/2003. L'Università	

degli Studi di Torino ha inoltre adottato con D.R.	
870 del 4 marzo 2019, il nuovo Regolamento interno	
in materia di protezione dei dati.	
Le Parti si danno reciprocamente atto, che i dati	
personali forniti, anche verbalmente, per l'attività	
precontrattuale o comunque raccolti anche in	
conseguenza e nel corso dell'esecuzione della	
presente Convenzione, verranno trattati	
esclusivamente per le finalità strettamente connesse	
al presente accordo ovvero allo svolgimento	
dell'attività di ricerca, mediante consultazione,	
elaborazione, interconnessione, raffronto con altri	
dati e/o ogni ulteriore elaborazione manuale e/o	
automatizzata e inoltre, per fini statistici, con	
esclusivo trattamento dei dati in forma anonima,	
mediante comunicazione a soggetti pubblici, quando	
ne facciano richiesta per il perseguimento dei	
propri fini istituzionali.	
Le Parti si impegnano ad adottare tutte le misure di	
sicurezza idonee ed adeguate a proteggere i dati	
personali contro i rischi di distruzione, perdita	
anche accidentale, accesso o modifica non	
autorizzata dei dati ovvero di trattamento non	
consentito o non conforme alle finalità di cui al	
presente accordo, quali cifrature, tecniche di	

separazione e conservazione su server sicuri.	
Le Parti si impegnano reciprocamente a cooperare,	
nel caso in cui una di esse risulti destinataria di	
istanze per l'esercizio dei diritti degli	
interessati previsti all'art. 12 e ss. del GDPR che	
riguardino ambiti di trattamento di competenza	
dell'altra Parte. Analogamente le Parti procederanno	
in presenza di richieste delle autorità di controllo	
che riguardino ambiti di trattamento di competenza	
dell'altra Parte.	
Il titolare del trattamento dei dati personali per	
il Dipartimento di Psicologia è l'Università degli	
Studi di Torino, con sede in via Verdi 8, 10124	
Torino. Il legale rappresentante è il Rettore	
dell'Università di Torino. Il Responsabile della	
protezione dei dati personali, può essere contattato	
al seguente indirizzo email: <a href="mailto:rpd@unito.it">rpd@unito.it</a> .	
Il titolare del trattamento dei dati per Il Comitato	
è la Sig.ra Monica Gati, che può essere contattata	
 al seguente indirizzo email: <u>info@olimpiadi-</u>	
 informatica.it.	
Art. 14 - Controversie	
Le Parti concordano di definire amichevolmente	
qualsiasi vertenza che possa nascere dalla	
interpretazione o esecuzione della presente	_

Convenzione. Nel caso in cui non sia possibile	
raggiungere in questo modo l'accordo, le parti	
indicano il foro esclusivamente di Torino quale foro	
competente per qualunque controversia inerente la	
validità, l'interpretazione, l'esecuzione o la	
risoluzione della presente convenzione.	
Art. 15 - Registrazione, spese di bollo e firma	
La presente convenzione è soggetta:	
- a registrazione in caso d'uso e a tassa fissa, ai	
sensi del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e successive	
modificazioni con le spese a carico della parte	
richiedente;	
- ad imposta di bollo fin dall'origine assolta in	
modo virtuale (Art.15 del DPR n. 642 del 26 ottobre	
1972) dall'Università degli Studi di Torino ai sensi	
dell'autorizzazione dell'Agenzia delle Entrate	
ufficio di Torino 1 del 4/07/1996 prot. 93050/96	
rif. (75).	
Le Parti, ai sensi dell'art. 15, comma 2bis della	
legge n. 241/90 come modificato dal Decreto Legge	
n.145 del 2013, convertito dalla Legge n.9/2014, a	
pena la nullità, sottoscrivono la presente	
convenzione con firma digitale e sarà condivisa	
tramite PEC istituzionale.	
L'attuazione della presente convenzione non	

comporterà per le Parti alcun onere finanziario	
aggiuntivo rispetto a quelli esplicitamente indicati	
nella presente convenzione.	
Letto, approvato e sottoscritto digitalmente.	
Torino, lì 30/11/2020.	
UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI TORINO	
Il Direttore del Dipartimento di Informatica	
Prof. Guido Boella	
La Direttrice della Direzione Ricerca e Terza	
Missione	
Dott.ssa Antonella Trombetta	
Per presa visione/accettazione il Resp. Scientifico	
Prof. Giorgio Audrito	
N	
COMITATO DELLE OLIMPIADI ITALIANE DI INFORMATICA	
Il presidente pro tempore del Comitato	
Prof. Luigi Laura	